

REGOLAMENTO (CEE) N. 738/92 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto che in data 18 dicembre 1991 la Commissione ha informato il consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁽²⁾ e che il consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a questo proposito entro il termine fissato all'articolo 47, paragrafo 2 di detto protocollo,

avendo informato il consiglio di associazione CEE-Turchia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2818/81⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e ha chiuso il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell'India e della Thailandia. Con il regolamento (CEE) n. 171/92⁽⁴⁾, il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le proprie osservazioni sulle risultanze.

- (3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato fissato un periodo entro cui le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate per tenerne conto.

- (5) Alcuni produttori di filati di cotone nei paesi esportatori si sono manifestati e hanno dichiarato di non aver effettuato esportazioni di tali prodotti nella Comunità durante il periodo di riferimento, affermando tuttavia di aver iniziato ad esportare dopo tale periodo oppure di aver intenzione di esportare in futuro. Tali società hanno chiesto alla Commissione di tener conto della loro situazione specifica.

- (6) Data la complessità della procedura e per gli altri motivi indicati nel considerando 11 del regolamento (CEE) n. 2818/91, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine indicato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME

- (7) Nelle risultanze provvisorie [considerando da 4 a 6 del regolamento (CEE) n. 2818/91] la Commissione ha accertato che i diversi tipi di filati di cotone, che si differenziano essenzialmente per lo spessore,

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

(3) GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 17.

(4) GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 33.